

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 220/CGF – RIUNIONE DEL 12 APRILE 2012**

1° Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Sanino, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL’A.S. BARI S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE LEGALE PRO-TEMPORE,

- INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. CLAUDIO GARZELLI (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S. BARI S.P.A.)

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E DELL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VII N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., (NOTE N. 5291/460 PF11-12/SP/BLP DEL 14.2.2012 E NOTA N. 5288/458 PF11-12/SP/BLP DEL 14.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 08.03.2012)

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 12.4.2012 per decidere in ordine al ricorso proposto dall’A.S. Bari S.p.A. e dal dott. Claudio Garzelli avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 69/CDN dell’8.3.2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2011/2012, all’A.S. Bari S.p.A. e quella della inibizione per mesi 4, al dott. Claudio Garzelli, amministratore unico e legale rappresentante della medesima predetta società, in ordine alla mancata corresponsione degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, entro la data del 14.11.2011.

Il procedimento ha origine dalla nota in data 12.12.2011 con cui la Co.Vi.So.C. riferiva che, dall’esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei controlli, ha riscontrato «il permanere del mancato pagamento, da parte della società A.S. Bari S.p.A., degli emolumenti relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011». Con precedente nota del 21.10.2011, infatti, la stessa Co.Vi.So.C. aveva già segnalato la mancata documentazione, da parte della A.S. Bari s.p.a., entro il termine del 30.9.2011, del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativamente alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011 (tit. I, paragrafo VIII, lett. A), punto 2, del Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011).

Il Procuratore Federale, ritenuto che la suddetta condotta integri la violazione della «fattispecie prevista dall'art. 85, lett. B), paragrafo VI) N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. [...] rilevato che detti comportamenti, che consistono in violazioni di obblighi posti a carico delle società, siano ascrivibili al signor Garzelli Claudio, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società A.S. Bari S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società» e che «da tali condotte consegue la responsabilità diretta» della stessa predetta società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., visto l'art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il signor Claudio Garzelli che la A.S. Bari S.p.A..

Con separata nota in pari data 12.12.2011 la Co.Vi.So.C., facendo seguito a precedente comunicazione del 21.10.2011, con la quale aveva segnalato la mancata documentazione, entro il 30.9.2011, del pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, così come prescritto dal tit. I), paragrafo VIII), lett. A), punto 2), del Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011, segnalava, altresì, di aver riscontrato «il permanere del mancato versamento, da parte della società A.S. Bari S.p.A., delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011»

Il Procuratore Federale, ritenuto che la mancata documentazione alla data del 14.11.2011 del mancato pagamento delle suddette ritenute Irpef integra la violazione della «fattispecie prevista dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. [...] rilevato che detti comportamenti, che consistono in violazioni di obblighi posti a carico delle Società, siano ascrivibili al signor Garzelli Claudio, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società A.S. Bari S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società» e che «da tali condotte consegue la responsabilità diretta» della stessa predetta società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., visto l'art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il signor Claudio Garzelli che la A.S. Bari S.p.A..

Così instauratosi il contraddittorio, il dott. Claudio Garzelli e la A.S. Bari S.p.A., come rappresentati e difesi, presentavano, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva.

Nella suddetta memoria difensiva veniva evidenziato come la A.S. Bari S.p.A. fosse già stata deferita e, quindi, sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, per il mancato pagamento degli emolumenti ai propri tesserati e delle correlate ritenute Irpef proprio relativamente alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, condotte ascritte al dott. Claudio Garzelli, a sua volta sanzionato con la inibizione per mesi 4 (v. Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011).

Evidenziavano, poi, i deferiti come «nel frattempo, in data 14.11.2011, l'A.S. Bari S.p.A. aveva regolarmente eseguito il pagamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef (nonché dei contributi previdenziali e del FFC) riguardanti le retribuzioni dovute ai tesserati nelle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 (primo trimestre della Stagione Sportiva 2011/2012), entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura del predetto primo trimestre (30.9.2011), così come stabilito dall'art. 85, lett. A, par. VI e VII, N.O.I.F.». Solo alcuni giorni prima, infatti, «era stato pubblicato il Com. Uff. n. 85/A dell'8.11.2011, con cui il Consiglio Federale aveva deliberato la modifica delle disposizioni contenute sia nel predetto art. 85, lett. A, par. VI e VII, N.O.I.F., sia nell'art. 10, comma 3, C.G.S.», modifiche volte, appunto, a chiarire che «le norme erano destinate a “sanzionare, all'esito di ogni verifica scaturente dalla chiusura di ciascun trimestre di cui all'art. 85 N.O.I.F., il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals del Fondo di fine carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima”».

Di conseguenza, i deferiti esprimevano «fondate perplessità non soltanto sull'applicabilità delle nuove disposizioni risultanti dalle modifiche rese note soltanto in data 8.11.2011, ma anche sulla loro stessa portata sanzionatoria quanto agli inadempimenti verificatisi a cavallo di due Stagioni Sportive, ossia tra il quarto ed ultimo trimestre di una stagione sportiva ed il primo trimestre di quella successiva». Anzitutto, infatti, deducevano i deferiti, la verifica della permanenza, alle successive scadenze, dell'illecito già sanzionato in occasione della precedente scadenza, costituirebbe un nuovo illecito sanzionabile soltanto a decorrere dalla data dell'8.11.2011, atteso che l'originaria formulazione non prevedeva l'autonoma configurabilità dell'illecito di cui trattasi. «Il che portava ad escludere che l'illecito già accertato e sanzionato potesse costituire un nuovo illecito alla scadenza successiva» e «su tale disciplina si è formato il legittimo affidamento dell'A.S. Bari S.p.A. e dell'allora suo amministratore unico, dott. Claudio Garzelli». Peraltro, veniva evidenziato

come quest'ultimo fosse venuto a conoscenza della nuova disciplina proprio il giorno 14.11.2011, anche se, però, si ammette che la relativa comunicazione ricevuta dalla Lega Serie B, non sembra «in grado di modificare la presunzione di conoscenza dei comunicati ufficiali a far data dalla loro pubblicazione» ex artt. 13 N.O.I.F. e 2 C.G.S..

Sempre secondo i deferiti, le nuove norme «non possono ritenersi di natura meramente interpretativa, tale da consentirne un'applicazione immediata e retroattiva, avendo, in realtà, le stesse una significativa valenza innovativa, diretta addirittura alla sostituzione della recidiva precedentemente prevista con la prefigurazione di una nuova fattispecie di illecito sanzionabile, in caso di permanenza dell'illecito sanzionabile, non desumibile ed anzi espressamente esclusa dalle norme preesistenti, se non altro perché limitate a qualificarne gli effetti proprio in termini di recidiva».

In ogni caso, l'A.S. Bari e il dott. Garzelli ritenevano che la nuova formulazione delle disposizioni qui in rilievo «sembra confermare che il legislatore federale abbia voluto prevedere che l'inosservanza dell'obbligo retributivo costituisca illecito ad ogni scadenza prefissata per ciascun trimestre e che l'eventuale permanenza dell'illecito già sanzionato costituisca un nuovo illecito, da assoggettarsi ad ulteriore sanzione, solo ed esclusivamente a cominciare dal secondo trimestre di ciascuna Stagione Sportiva di riferimento». Insomma, a dire dei deferiti, «la scelta sembra miri esclusivamente alla configurabilità infra-stagionale dell'illecito sanzionabile», con la conseguenza che «l'inosservanza dell'obbligo retributivo riguardante il quarto ed ultimo trimestre di ciascuna stagione sportiva [...] non sembra possa costituire nuovo illecito, tale da comportare nuove sanzioni, in occasione della scadenza del termine prefissato per la verifica dell'adempimento dell'obbligo retributivo riguardante il primo trimestre della stagione sportiva successiva».

Concludevano, dunque, entrambi gli incolpati ritenendo di meritare l'integrale proscioglimento.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare che, in via preliminare, disponeva la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva degli stessi, compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 4 a carico del dott. Garzelli e della penalizzazione di punti 2 nella classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, a carico della A.S. Bari S.p.A. I deferiti, invece, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e, dunque, per il proscioglimento.

All'esito del dibattimento la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva fondato il deferimento.

Secondo la suddetta C.D.N. «privi di pregio appaiono le difese prodotte dai deferiti poiché gli stessi avrebbero dovuto conoscere ed applicare la nuova normativa, disciplinata dal combinato disposto dell'art. 85, lett. A, par. VI e VII N.O.I.F. e dell'art. 10 comma 3 C.G.S., la quale integra e sostituisce la precedente, imponendo alle società sportive le comunicazioni, nei termini indicati nelle norme, relative al versamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef, contributi Enpals e Fondo di Fine Carriera per il trimestre di riferimento e per i precedenti. Tale norma comporta, quindi, il riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche per i periodi pregressi. Pertanto il controllo gestionale si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni di precedenti inadempienze, anche eventualmente già sanzionate, con una chiara indicazione al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. Pertanto il mancato pagamento nell'ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi con conseguente nuova applicazione della sanzione. Si tratta quindi di una diversa violazione data dal mancato adempimento nei termini fissati (cfr. Com. Uff. – Corte di Giustizia Federale – Sez. II – n. 135 Stagione Sportiva 2011/2012)».

Ciò premesso, quanto alla quantificazione della sanzione, la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva congrua quella della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, a carico della A.S. Bari S.p.A. e quella dell'inibizione per mesi 4, a carico del dott. Claudio Garzelli.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale hanno proposto ricorso l'A.S. Bari S.p.A. ed il dott. Claudio Garzelli, come rappresentati e difesi, articolando tre specifici motivi.

Con il primo motivo di gravame i reclamanti, dando atto dell'intervenuta modifica del quadro legislativo in forza del quale deve oggi ritenersi che, «in occasione della scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, le società debbano dimostrare di aver assolto l'obbligazione retributiva verso i loro tesserati non soltanto con riferimento al trimestre appena chiuso, ma anche a quelli precedenti», con la conseguenza che «l'inosservanza dell'obbligo costituisce illecito sanzionabile ad ogni singola scadenza, anche se già sanzionato», ritengono che tale principio «sia stato codificato nell'ordinamento federale soltanto dall'8.11.2011». Pertanto, la nuova disciplina non troverebbe applicazione in relazione «a condotte già in corso al momento della sua entrata in vigore», obiezione questa alla quale la C.D.N. non ha fornito risposta, «limitandosi ad affermare che gli stessi deferiti avrebbero dovuto conoscere ed applicare la nuova normativa».

Con il secondo motivo di gravame, i reclamanti censurano la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha tenuto conto del fatto che «l'eventuale permanenza dell'illecito già sanzionato costituisca un nuovo illecito, da assoggettarsi ad ulteriore sanzione, solo ed esclusivamente a cominciare dal secondo trimestre di ciascuna stagione sportiva di riferimento». Deporrebbero, «inoppugnabilmente a sostegno di tale conclusione: da un lato, la mancata previsione della sussistenza di un nuovo illecito e della conseguente nuova sanzione in occasione del primo trimestre, ove non compare alcun riferimento all'ultimo trimestre della stagione sportiva precedente; dall'altro, la previsione del nuovo illecito e della conseguente nuova sanzione, soltanto a partire dal secondo trimestre e così via per il terzo ed il quarto, ove compare il riferimento al mancato assolvimento dell'obbligo retributivo anche in relazione ai trimestri precedenti, a cominciare dal primo».

In breve, secondo la prospettazione di parte reclamante, «mentre a partire dal secondo trimestre la configurabilità del nuovo illecito per le violazioni riguardanti i trimestri precedenti è stata espressamente prevista e sanzionata dalle nuove norme, altrettanto non è avvenuto per le violazioni riguardanti il quarto ed ultimo trimestre della stagione sportiva precedente, cui non compare alcun riferimento nelle previsioni relative al primo trimestre di ciascuna Stagione Sportiva».

Nel terzo motivo d'appello, infine, i reclamanti ribadiscono che, «quanto meno fino all'8.11.2011 [...] potevano legittimamente confidare nella disciplina previgente, la quale non prevedeva che l'inosservanza dell'obbligo retributivo riguardante un determinato trimestre, una volta consumatasi, verificata e sanzionata, costituisse un nuovo illecito sanzionabile in occasione della scadenza inerente il trimestre successivo». Sulla base di siffatte considerazioni «gli odierni incolpati, in vista della scadenza del 14.11.2011, hanno concentrato le loro risorse ed attenzioni sul regolare assolvimento dell'obbligo retributivo riguardante il primo trimestre della corrente Stagione Sportiva 2011/2012, chiusosi il 30.9.2011 per le mensilità di luglio, agosto e settembre».

«Anche per questo», concludono i reclamanti, «gli odierni incolpati meritavano e meritano di essere integralmente prosciolti, dal momento che neppure tali ultime circostanze ed argomentazione difensive sono state effettivamente prese in esame dalla Commissione Disciplinare Nazionale».

Instano, pertanto, i reclamanti per il proscioglimento dalle imputazioni tutte ad essi contestate, chiedendo, in subordine, «tenuto conto che le particolari circostanze del caso concreto (a cominciare dall'entrata in vigore della nuova disciplina nell'immediata imminenza della scadenza del termine ed alla non certa chiara formulazione della nuova disciplina) non possono non rilevare ai fini della natura della violazione e della mitigazione del conseguente trattamento sanzionatorio», di «commutare le sanzioni della penalizzazione e della inibizione nella sanzione alternativa dell'ammenda pecuniaria non superiore ad € 20.000,00 per la società e ad € 5.000,00 per il dirigente». In via gradatamente subordinata, sempre in ragione delle particolari circostanze del caso concreto, i reclamanti chiedono la riduzione «della sanzione della penalizzazione a carico della società a punti 1 ed il periodo di inibizione a carico del dirigente ad un periodo non superiore a 15 giorni».

All'udienza dibattimentale è intervenuto l'avv. Biga per i reclamanti, che ulteriormente illustrate le ragioni del ricorso, ha concluso per la riforma della decisione impugnata e

l'accoglimento delle istanze conclusive già formulate. Il rappresentante della Procura Federale ha replicato alla deduzioni avversarie, evidenziando, in particolare, la natura non innovativa della normativa di cui trattasi e concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione oggetto di gravame.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Pacifico la sussistenza della violazione imputata ai deferiti (mancata attestazione, ancora alla data del 14.11.2011, del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, nonché delle correlate ritenute Irpef, relativamente alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, violazione degli obblighi di cui trattasi già rilevata e sanzionata alla sua prima scadenza).

Il problema, dunque, si pone soltanto in termini di applicabilità della disciplina dettata dalle riformulate disposizioni di cui agli artt. 85, lett. B), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. e 10, comma 3, C.G.S., secondo cui le società devono documentare, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ritenute Irpef, contributi Enpals, Fondo di fine Carriera, non solo relativamente alle mensilità del trimestre di riferimento, ma anche di quello o quelli precedenti, ove non assolti, pena l'applicazione delle previste sanzioni.

A tal riguardo, tuttavia, parte reclamante ritiene che, trattandosi di disposizioni aventi natura innovativa e non già meramente interpretativa, le stesse non possono essere applicate alle condotte già iniziate o in corso al momento della loro entrata in vigore, quali quelle dedotte nel presente procedimento. Ritengono, inoltre, che occorre, comunque, tenere conto del legittimo affidamento che la formulazione della disciplina previgente ha negli stessi reclamanti ingenerato.

L'assunto appare privo di pregio.

Occorre, anzitutto, rilevare come, a prescindere da ogni altra considerazione e dalla stessa sua effettiva natura, la disciplina - come riformulata nel suo tenore letterale *ex Com. Uff. n. 85/A* in data 8.11.2011 - era pienamente vigente al momento della consumazione dell'illecito, rimanendo, ai fini che ci occupano, dunque, irrilevante la circostanza che eventualmente la condotta fosse già iniziata. La violazione di cui trattasi, infatti, è venuta a maturazione alla data del 14.11.2011, termine entro il quale, dunque, la società era comunque tenuta ad attestare l'avvenuto pagamento di retribuzioni, contributi ed imposte relativamente all'ultimo trimestre di riferimento ed a quello precedente, ove, come nel caso di specie, appunto, in precedenza non effettuato.

Sotto tale profilo deve, peraltro, osservarsi come correttamente la Commissione Disciplinare Nazionale abbia ritenuto non sussistere l'ipotesi scriminante dell'ignoranza della norma. Difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S., «l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». Né, nel caso di specie, appare configurabile l'ipotesi dell'errore scusabile o del legittimo affidamento. L'errore sul precetto, infatti, non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull'*an* e sul tipo di responsabilità. Il legale rappresentante della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell'ignoranza, evitabile, della tipizzazione della condotta come illecito ulteriore.

Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all'agente che dimostri, con la propria scelta d'azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall'ordinamento federale o, quantomeno, un'insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l'agitata ignoranza dell'illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell'illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone.

In definitiva, premesso che, ordinariamente, l'errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, nel caso di specie, l'ignoranza e l'affidamento invocati dai deferiti non derivano da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso e, di conseguenza, non sono sufficienti ad escludere l'affermazione di responsabilità.

Per quanto sopra ritenuto, appare priva di rilievo processuale l'ulteriore questione della natura innovativa o interpretativa della nuova formulazione normativa di cui trattasi. È, pertanto, soltanto per completezza di esposizione che si osserva come questa CGF ritenga trattarsi di riformulazione

letterale che riveste natura sostanzialmente interpretativa ed essenzialmente ricognitiva con funzione di chiarificazione del diritto vivente.

In tal ottica, come anche osservato dai reclamanti, i caratteri della legge interpretativa sussistono quando la disposizione interpretata venga chiarita o si precisi il significato o si privilegi, rendendola vincolante, una tra le tante interpretazioni possibili, essendo sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge rientri fra le varianti compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27.3.2008, n. 1268, in *Foro amm.* – *CdS*, 2008, 3, p. 808).

In termini sostanzialmente simili TAR Veneto, sez. I, 29.5.2007 (richiamata dagli stessi appellanti), secondo cui non può «riconoscersi natura interpretativa (e, quindi, efficacia retroattiva) ad una disciplina che, sebbene qualificata e formulata come tale dal Legislatore, privilegi tuttavia un'esegesi precedentemente non consentita alla stregua degli ordinari canoni dell'ermeneutica legislativa, dovendo pertanto seriamente dubitarsi della costituzionalità di disposizioni legislative - ancorché recanti formulazioni letterali tali da ricondurne il significato a norme di interpretazione autentica - laddove esse risultino finalizzate - mediante una ben evidente forzatura letterale - ad attribuire ad una disposizione previgente un significato precettivo da essa obiettivamente non ritraibile pur utilizzando nella massima espansione applicativa tutte le regole e le tecniche in materia di *interpretatio legis*».

Orbene, nella fattispecie non ricorrono gli elementi tipici in forza dei quali la giurisprudenza amministrativa, sopra in sintesi riferita, esclude la natura effettivamente interpretativa di una norma. Infatti, che le disposizioni di cui agli artt. 85, lett. A), paragrafi VI) e VII), N.O.I.F. e 10, comma 3, C.G.S. fossero anche già prima interpretabili nel significato ora definitivamente chiarito dalla precisazione del dato letterale di cui trattasi è comprovato dalle decisioni già assunte, sotto il vigore dell'originaria formulazione del combinato disposto prima ricordato, da questa stessa C.G.F..

Infatti, con decisione delle Sezioni Unite del 4.5.2011 (in Com. Uff. 289/CGF – 2010/2011), questa Corte ha affermato che l'art. 10, comma 3, C.G.S., nel suo stesso dato letterale, «comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “.....sino alla chiusura.....” ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. A tal proposito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell'ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell'ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Non si tratta, quindi, di permanenza dell'illecito o di continuazione nell'illecito ma si tratta di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l'integrazione, pertanto, di una diversa violazione data, appunto, dal mancato adempimento nei termini fissati».

Nella stessa direzione anche C.G.F., sez. II (in Com. Uff. n. 135/CGF – 2011/2012) secondo cui il prima ricordato principio di diritto posto dalle Sezioni unite di questa Corte «appare anche confortato da una lettura sistematica del contesto normativo di riferimento e da una esegesi logico-giuridica volta a privilegiare la *ratio* della norma federale, nella prospettiva del perseguimento della stabilità economico-finanziaria delle società del calcio professionistico, specie in funzione del corretto adempimento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati e del regolare svolgimento dei campionati».

Se ne ricava, quindi, che la configurabilità dell'ulteriore illecito, in quanto tale, autonomamente sanzionabile, nel caso di accertamento della mancata attestazione di pagamento degli emolumenti relativi ad un dato trimestre anche alle scadenze previste per i successivi trimestri era già pienamente e legittimamente desumibile dalla precedente formulazione normativa e quindi tale significato, ora reso ancor più chiaro dal nuovo tenore letterale, ben poteva ragionevolmente essere ascritto al quadro normativo anteriore.

Del resto, la natura interpretativa della nuova espressione normativa si ricava ancor prima dalla stessa volontà del legislatore federale, peraltro ricordata dagli stessi reclamanti, che ha avuto cura di precisare che, preso atto del «contrasto interpretativo tra gli organi di giustizia sportiva e il Tribunale Arbitrale Nazionale dello Sport», ha «ritenuto opportuno chiarire che, con le citate norme, si intende sanzionare, all'esito di ogni verifica scaturente dalla chiusura di ciascun trimestre di cui all'art. 85 N.O.I.F., il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpaf, dei Contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima» (cfr. Com. Uff. n. 85/A, 8.11.2011).

Destituite di fondamento, poi, appaiono anche le argomentazioni di cui al secondo motivo di gravame. L'assunto secondo cui la configurabilità del nuovo illecito per le violazioni riguardanti i trimestri precedenti è stata espressamente prevista e sanzionata dalle nuove norme solo a partire dal secondo trimestre, e non anche, invece, per le violazioni riguardanti il quarto ed ultimo trimestre della stagione sportiva precedente, non può essere in alcun modo condiviso.

Il dato testuale fa ovviamente letterale riferimento ai quattro trimestri nei quali, per le ragioni di cui alla disciplina che qui interessa, è stata suddivisa la stagione sportiva. Ciò non significa certo che non siano autonomamente sanzionabili, come nuovo e diverso illecito, come ora definitivamente chiarito, le mancate attestazioni di pagamento degli emolumenti e delle ritenute relative al quarto trimestre ancora persistenti ed accertate alla scadenza del trimestre successivo (ossia il primo), seppur della successiva stagione sportiva. Una tale lettura non solo non si ricava neppure da una mera interpretazione letterale del dato normativo, ma, ad ogni buon conto, contrasterebbe con una ermeneusi logico-sistematica del complessivo quadro normativo di riferimento. Del resto, l'art. 10, comma 3, C.G.S., nel suo stesso dato letterale, evoca chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi tutti pregressi.

In altri termini, la disposizione deve essere interpretata nel senso che la mancata documentazione del pagamento degli emolumenti, ritenute e contribuzioni relative ad un dato trimestre, costituisce autonoma ipotesi di illecito anche ad ogni ulteriore scadenza dei trimestri successivi, ove non assolta e fintantoché permanga la violazione, a prescindere dalla stagione sportiva di riferimento.

Per queste ragioni, la decisione impugnata deve trovare integrale conferma, anche sotto il profilo della determinazione delle sanzioni, che appaiono congrue e correttamente individuate in conformità delle specifiche previsioni normative.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall'A.S. Bari S.p.A. di Bari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Claudio Marchitello, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DEL CALCIO COMO S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 93 N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 6, C.G.S. E 85, LETTERA C), PARAGRAFO V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 5536/464 PF11-12/SP/BLP DEL 20.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 08.03.2012)

Con ricorso preannunciato e formalizzato nei termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 82/A/2010, la società Como Calcio S.r.l. di Como ha proposto reclamo avverso quanto deciso, nei suoi confronti, dalla Commissione Disciplinare Nazionale, così come riportato in epigrafe, lamentandone l'erroneità e chiedendone l'integrale riforma per le seguenti ragioni di doglianza, articolate in quattro motivi che possono così indicarsi: 1) Violazione del principio del "ne bis in idem" e consumazione del potere di azione da parte della Procura Federale; 2) Assenza di normativa specifica in materia di elargizione di premi discrezionali e asserita insussistenza della violazione dell'art. 93 N.O.I.F.; 3) Insussistenza della contestata violazione dell'art. 85 N.O.I.F. ; 4) Errore scusabile.

Risulta dagli atti che la Procura Federale, con nota del 20.2.2012, su segnalazione della Co.Vi.So.C. del 12.12.2011, ha deferito alla C.D.N. i signori Antonio Di Bari, Amilcare Rivetti e la società Como Calcio S.r.l. di Como, per aver violato il primo, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società sino al 3.11.2011, l'art. 93 N.O.I.F. in relazione all'art. 8, comma 6 C.G.S., nonché violazione dell'art. 85 medesimo testo, lett. C) par. V in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S., il signor Amilcare Rivetti per aver, nella medesima qualità ma a far data dal 4.11.2011, violato l'art. 85, lett. C), par. V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S. e la società Como Calcio S.r.l. ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S..

L'addebito contestato si riferisce all'avvenuta corresponsione di premi ai tesserati della suddetta società, nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre 2011 in esecuzione di accordi verbali e non di rituali pattuizioni depositate presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini previsti, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS relativi a detti premi

Nello specifico il Requirente ha riferito che a seguito di accertamenti eseguiti dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., era emerso che la società aveva provveduto a pagare ai propri tesserati, nel periodo in riferimento, premi per complessivi € 106.500,00 sulla base di accordi verbali e non di negozi ritualmente depositati presso la L.I.C.P. come previsto dall'art. 93 N.O.I.F. e, conseguentemente, non aver provveduto, nei termini di cui all'art. 85, lett. C) par. IV N.O.I.F., ad attestare l'avvenuto pagamento dei premi che precedono ai tesserati, nonché al deposito della documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals.

La C.D.N., nella seduta dell'8.3.2012 ha disposto, su istanza dell'interessato assentita dalla Procura Federale, l'applicazione dell'inibizione per giorni 20 nei confronti del signor Amilcare Rivetti e inflitto le sanzioni di mesi due di inibizione al signor Antonio Di Bari e la penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nei confronti della società Como Calcio S.r.l. di Como.

Nel reclamo, in sintesi, la società denuncia (sub 1) la violazione del principio del "ne bis in idem" in quanto la Procura Federale avrebbe già consumato il proprio potere di azione con altro atto di deferimento, del 18.1.2012, riguardante fatti relativi al ritardato pagamento degli emolumenti al giocatore Francesco Ripa, rilevati nel corso del medesimo atto ispettivo di cui all'odierna cognizione. Deduce, al riguardo, che non avendo il Requirente proceduto alla contestazione di quanto successivamente riferito con la nota del 20.2.2012, si sarebbe formato una sorta di "giudizio di irrilevanza" con conseguente impossibilità di procedere ad ulteriore e autonoma contestazione.

Si assume poi, sub 2), che non vi sarebbe stata alcuna violazione della disposizione ex art. 93 N.O.I.F. in quanto la norma disciplina l'obbligo di deposito degli accordi relativi a premi individuali intervenuti entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, ma nulla dispone circa i premi erogati a titolo di liberalità.

In relazione a quanto dedotto sub 3) la società, nel lamentare che la Commissione Disciplinare Nazionale nulla avrebbe detto nella sua decisione circa la responsabilità per violazione dell'art. 85 N.O.I.F., malgrado la puntuale contestazione della Procura Federale, con conseguente vizio della decisione, reputato pregnante poiché comportante la penalizzazione poi inflitta, deduce la diversa natura degli emolumenti riconosciuti sulla base degli accordi depositati e quelli corrisposti come erogazioni liberali, con la conseguenza che esse sarebbero sottratte a contribuzione.

Quanto al motivo sub 4) la reclamante invoca, come già fatto in primo grado, la scusabilità dell'errore in cui sarebbero incorsi i dirigenti per il "difficilissimo inquadramento normativo e

l'assenza di precedenti simili" in ordine alla contestata doverosità della contribuzione sui c.d. "premi".

Conclude chiedendo la revoca della sanzione inflitta dal Giudice di prime cure.

Dopo l'istruzione, è stata fissata l'odierna discussione, nel corso della quale sono stati sentiti l'avv. Mattia Grassani, per la reclamante ed il dott. Giorgio Chinè in rappresentanza della Procura Federale, che hanno concluso, rispettivamente, per l'accoglimento del ricorso il primo e per il suo rigetto il secondo.

La Corte esaminati gli atti e valutate appieno le argomentazioni addotte dalle rispettive parti a sostegno delle loro tesi, ritiene che il ricorso proposto dalla società Como Calcio S.r.l. di Como non possa essere accolto.

Le contestazioni, in punto di fatto e in sintesi, sono due: il riconoscimento e liquidazione, ai n. 14 tesserati della società, di "premi", in buste paga separate, nel trimestre luglio/settembre 2011, per complessivi €106.000,00 e l'aver omesso di versare e depositare la documentazione relativa al pagamento dei contributi fiscali e previdenziali previsti.

Le ragioni opposte dalla reclamante in modo puntuale e articolate non hanno pregio di condivisione.

La società, in primo luogo, si duole che il deferimento di cui alla cognizione della C.D.N. e delle odierne Sezioni Riunite non avrebbe potuto essere disposto in quanto, sulle risultanze della medesima ispezione della società di revisione, la Procura aveva già effettuato un atto di deferimento solo nei confronti del pagamento di emolumenti al giocatore Francesco Ripa, senza nulla osservare e denunciare in esito al distinto fatto del pagamento dei "premi" agli altri tesserati.

Evoca, al riguardo, il principio del "ne bis in idem" e quello giurisprudenziale della ritenuta "irrilevanza" riguardante fatti violativi di norme rilevati nel medesimo contesto ma non denunciati.

Richiama, in proposito, quanto affermato da questa Corte di Giustizia Federale, anche a Sezioni Unite, relativamente all'invalidità di plurimi e successivi deferimenti riguardanti la medesima condotta fenomenica, allorché la stessa sia stata apprezzata e valutata dal requirente in sede di primo e diverso atto introduttivo del giudizio.

Queste Sezioni Unite, pur ribadendo la validità del ricordato principio, ritengono che la fattispecie di cui all'odierna cognizione sia affatto diversa e, perciò, si riveli erroneo il presupposto fattuale e motivazionale della difesa.

Dagli atti depositati si apprezza l'erroneità dell'assunto difensivo che vuole la CO.VI.SOC quale organo funzionalmente connesso alla Procura Federale, poiché essa è organo sicuramente distinto, come emerge dagli artt. 78 e ssgg. N.O.I.F. e quindi dotato di autonomia decisionale nel riferire all'organo inquirente fatti sanzionabili, anche con atti distinti e in date separate purché, anche se riferite alla medesima ispezione, il complessivo referto non confligga con criteri di ragionevolezza temporale per la necessità di compiere differenti valutazioni.

Ora, nell'episodio che è sottoposto all'odierna cognizione, vi è da osservare che la CO.VI.SOC, con proprio atto del 12.12.2012, ha riferito unicamente la violazione delle regole federali relativamente agli emolumenti pagati al giocatore Francesco Ripa, allegando solo un prospetto nel quale erano riportate, schematicamente, altre ipotesi di violazione, senza che di esse si riferisse come oggetto di puntuale accertamento o, peggio, di denuncia.

Rispetto ad esse la medesima Commissione, solo con autonomo e distinto atto redatto lo stesso 12.12.2011, ha riferito alla Procura Federale l'avvenuta violazione delle norme di cui agli artt. 85 e 93 N.O.I.F. e delle correlate disposizioni del C.G.S..

Non è difficile apprezzare, pertanto, come si tratti di fattispecie distinte, di violazioni diverse di norme solo parzialmente comuni (l'art. 85 N.O.I.F.) con la conseguente impossibilità di poter considerare sia la possibile decadenza del potere di azione del Requirente sia di dedurre qualsiasi implicita manifestazione di irrilevanza, proprio perché non si tratta di una "condotta", intesa come fenomeno unitario, ma dell'apprezzamento di autonome e non correlate azioni, neanche astrette da un vincolo di continuazione.

Il denunciato vizio della decisione impugnata, per quanto detto, non si ravvisa.

Ad identica soluzione si perviene per quanto riguarda il motivo sub 2), ovvero la ritenuta (erroneamente in tesi) sussistenza della violazione dell'art. 93 N.O.I.F. e la dedotta inesistenza di normativa specifica in tema di premi discrezionali.

L'insostenibilità dell'argomentazione difensiva si trae sia dalla lettera che dal sistema della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra tesserati e società sorretto dall'art. 93 e ssgg. N.O.I.F. ma, soprattutto, dalla *ratio* che li giustifica, cioè che ogni rapporto di tipo economico e normativo tra di loro deve essere non solo conforme a tipologie approvate ma preventivamente portato a formale conoscenza della Lega.

E', infatti, previsto, che ogni contratto relativo a premi collettivi, per obiettivi specificati e non superiori al numero ammesso, deve essere depositato entro il 30 settembre (per le società della Lega Professionisti Serie C) o il 31 dicembre per quelle della Lega Nazionale Professionisti. I premi individuali sono ammessi se riferiti ad accordi, anche integrativi al contratto, depositati perentoriamente il 31 dicembre di ciascuna stagione.

La società deduce, compiendo un'ardita operazione ermeneutica, che da un lato che l'art. 93 N.O.I.F. non disporrebbe nulla in ordine ai riconoscimenti pattuiti oltre il termine predetto e che, in ogni caso, si tratterebbe di erogazioni liberali effettuate senza alcun preventivo accordo.

Sul punto v'è da dire che non corrisponde al vero che il citato art. 93 N.O.I.F. non dispone alcunché in materia di premi discrezionali (ovviamente, nel caso, individuali) riconosciuti dopo il 31 dicembre di ogni stagione sportiva perché la norma *de qua* li consente, esclusivamente, ove risultino da accordi stipulati e depositati entro il termine perentorio suindicato. L'avverbio "esclusivamente" e l'aggettivo "perentorio" indicano con estrema evidenza che non sono ammesse pattuizioni difformi, per modi e termini, dai parametri legali.

L'altra obiezione della difesa coglie, pur argomentando *a contrariis*, proprio la *ratio* della norma, ovvero l'inammissibilità di erogazioni liberali per asseriti accordi verbali, non conosciuti, che possono divenire facile strumento per aggirare gli espliciti divieti imposti dalla norma e riportati nel successivo art. 94.

Nessun accordo verbale né atto di asserita liberalità possono, quindi, essere ammessi al di fuori degli schemi legali posti a garanzia di trasparenza dei rapporti patrimoniali.

Per quanto detto, anche questo motivo di censura avverso la decisione del giudice di prime cure non può essere condiviso.

Sulla denunciata omessa motivazione in ordine alla violazione dell'art. 85 N.O.I.F. (sub 3), intesa come vizio che comporterebbe, per la sua decisività, la nullità della decisione di primo grado la Corte dissente radicalmente.

I motivi di tale dissenso vanno colti, in primo luogo, sulla non condivisione della omessa motivazione su un punto decisivo della decisione in quanto la Commissione ha affermato (non smentita dalla reclamante) che la società "ha versato, attraverso l'elaborazione di buste paga separate, premi a 14 tesserati..." e che "detti versamenti sono avvenuti in forza di accordi verbali e non di accordi depositati presso la Lega Italiana Calcio professionistico", ed anche che "alla data del report la medesima società non aveva effettuato il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti sopra meglio specificati".

La motivazione che precede è, ad avviso di questa Corte, ampiamente descrittiva e affermativa, da un lato, dell'obbligatorietà (e non liberalità) degli emolumenti versati e, dall'altro e in conseguenza, dell'obbligo di provvedere al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, con annessa dimostrazione documentale nei termini.

Obbligo, va ricordato, che non è eliso dalla nullità degli accordi verbali poiché, per regola generale riguardante ogni rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., la retribuzione è comunque dovuta anche in caso di nullità del relativo contratto.

Affermata la obbligatorietà della dazione, ne discende il dovere di versare sia l'Irpef che i contributi Enpals, per cui non può affermarsi che la motivazione della decisione sia assolutamente carente quanto, semmai, non in linea con la pretesa della reclamante di ravvisare la natura liberale dei premi versati sui quali, in ogni caso e per norma cogente, spetta sempre e comunque, trattandosi di "emolumenti", l'assoggettamento alle imposizioni fiscali e contribuzioni previdenziali (Testo Unico sulle imposte sui Redditi, D.P.R. 917/86 e D. Lgs. C.P.S. n. 708/47 ratificato dalla legge n. 2388/52).

L'aver apprezzato, comunque, la doverosità della liquidazione postula la obbligatorietà degli adempimenti correlati per cui l'applicazione della sanzione è conseguenza automatica di tal apprezzamento, come avvenuto ed evidente, anche senza il puntuale richiamo della norma correlata.

Il motivo di doglianza è, pertanto, immeritevole di condivisione.

Da ultimo la pretesa scusabilità dell'errore, di cui al punto 4) del reclamo, non appare munita di giuridica consistenza, stante la chiarezza e linearità della normativa di settore che non consente, ad avviso del giudicante, perplessità interpretative o difficoltà attuative.

Né a diversa conclusione possono condurre le decisioni giurisprudenziali citate dalla difesa poiché si tratta di fattispecie in cui è stata ravvisata un'obiettiva difficoltà da parte del destinatario delle disposizioni, che qui non ricorre.

Alla luce della complessiva motivazione sopra riportata, il reclamo della società Calcio Como S.r.l. di Como è respinto con conferma integrale, sul punto, della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dal Calcio Como S.p.A. di Como.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL SIGNOR PATA GIANDOMENICO (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. - NOTA N. 5360/565PF11-12/SP/BLP DEL 15.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell'8.03.2012)

Con ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010 ed i cui motivi di gravame sono stati irritualmente trasmessi a mezzo fax il 10.3.2012, il signor Pata Giandomenico, legale rappresentante pro-tempore della U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 69/CDN dell'8.3.2012) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, seguito deferimento del Procuratore Federale, ha irrogato la sanzione disciplinare della inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall'art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo V, in relazione all'art. 10, c. 3, C.G.S. per non avere documentato alla scadenza del 14.11.2010 l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Con i motivi scritti, ai quali per brevità si fa riferimento, ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare chiedendo la riforma della decisione impugnata.

Alla seduta del 12.4.2012, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite, sono comparsi il difensore del ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità, ed il Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto poiché infondato.

Il ricorso è in effetti inammissibile.

Osserva, infatti, questa Corte che, come statuito dal Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, le impugnazioni in materia devono essere, ex art. 2, lett. b), formalizzate presso la Segreteria della C.G.F. o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta di ottenere copia degli atti ufficiali.

Nel caso di specie, non essendo stata richiesta copia degli atti ufficiali, l'impugnazione è stata trasmessa irritualmente alla Segreteria della C.G.F. a mezzo fax in data 10.3.2012, e non si è pertanto proceduto al deposito della stessa nel termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione sul Com. Uff., come prescritto.

L'inosservanza delle modalità procedurali nei termini dovuti determina, pertanto, l'inammissibilità del proposto ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dal signor Pata Giandomenico.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELLA VIBONESE CALCIO S.R.L. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S - NOTA N. 5360/565PF11-12/SP/BLP DEL 15.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell'8.03.2012)

Con ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010 ed i cui motivi di gravame sono stati irritualmente trasmessi a mezzo fax il 10.3.2012, la U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 69/CDN dell'8.3.2012) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, seguito deferimento del Procuratore Federale, ha irrogato la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione alle condotte ascritte al suo legale rappresentante pro-tempore per la violazione dell'art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo V, in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S..

Con i motivi scritti, ai quali per brevità si fa riferimento, ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare chiedendo la riforma della decisione impugnata.

Alla seduta del 12.4.2012, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite, sono comparsi il difensore della ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità, ed il Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto poiché infondato.

Il ricorso è in effetti inammissibile.

Osserva, infatti, questa Corte che, come statuito dal Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, le impugnazioni in materia devono essere, ex art. 2, lett. b), formalizzate presso la Segreteria della C.G.F. o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta di ottenere copia degli atti ufficiali.

Nel caso di specie, non essendo stata richiesta copia degli atti ufficiali, l'impugnazione è stata trasmessa irritualmente alla Segreteria della C.G.F. a mezzo fax in data 10.3.2012, e non si è proceduto al deposito della stessa nel termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione sul Com Uff., come prescritto.

L'inosservanza delle modalità procedurali nei termini dovuti determina, pertanto, l'inammissibilità del proposto ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dalla Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL'A.C. MONTICHIARI S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85 N.O.I.F, LETTERA C), PARAGRAFO V), IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 5535/457 PF11-12/SP/BLP DEL 20.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell'8.3.2012)

La società AC Montichiari S.p.A., partecipante al Campionato Lega Professionisti 2^a Divisione, ha proposto - con atto in data 16.3.2012 - ricorso a termini abbreviati avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, comminata a seguito di deferimento della Procura Federale del 20.2.2012, dalla Commissione Disciplinare Nazionale, come da Com. Uff. n. 69/CDN in data 8.3.2012, per non avere documentato entro il termine del 14.11.2011 l'avvenuto pagamento ai propri tesserati delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2011, nonché l'avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute al 30.9.2011, così come prescritto dall'art. 85 N.O.I.F., lettera C), paragrafo V).

L'appellante, con l'atto di gravame, ha lamentato che le contestazioni di cui al deferimento e poi al successivo provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale si riferiscono agli adempimenti richiesti, per la stagione 2010//2011, alle società aderenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico e che il mancato rispetto di tali prescrizioni, nel combinato disposto dell'art. 85 lettera C) comma V N.O.I.F. e dell'art. 10 comma 3 C.G.S., era stato già sanzionato - a seguito di deferimento della Procura Federale - con la penalizzazione di 1 punto in classifica, inflitto dalla Commissione Disciplinare Nazionale come da Com. Uff. n. 55/CDN del 16.1.2012.

Secondo la società ricorrente, quindi, "il provvedimento verso cui si ricorre, è, dunque, una duplicazione evidente di quanto già deciso nel mese di novembre".

Dopo essersi trattenuta sulla normativa che disciplina la fattispecie in esame, l'appellante ha concluso perché questa Corte di Giustizia voglia "riformare il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale impugnato, e, in subordine, trasformare la penalizzazione in punti di classifica nella sanzione meno afflittiva dell'ammenda, in considerazione del precedente provvedimento per il medesimo oggetto già adottato e scontato".

La Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, all'udienza del 12.4.2012, udita la relazione del componente all'uopo delegato, l'avv. Mattia Grassani, per l'appellante - il quale ha insistito per l'accoglimento del gravame - ed il rappresentante della Procura Federale, dott. Giuseppe Chinè - che ha concluso per il rigetto del gravame - si è, quindi, riservata di decidere.

Il gravame è irricevibile, perché non proposto nel termine di decadenza fissato con il comunicato ufficiale n. 82/A in data 16 settembre 2010, il quale espressamente sancisce che:

"a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di 2 giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;

b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali".

Nel caso di specie il Com. Uff. n. 69/CDN - contenente il provvedimento gravato - è stato pubblicato in data 8 marzo 2012 e, pertanto, l'appello - non essendo stata formulata richiesta di copia degli atti - doveva essere formalizzato entro il 10 marzo 2012 e non il 16 marzo 2012, come avvenuto.

Inoltre, il gravame non è stato depositato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale, in violazione del disposto della richiamata lettera b).

Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale - Sezioni Unite - dichiara irricevibile il ricorso proposto dalla Società AC Montichiari Spa., partecipante al Campionato Lega Professionisti 2^a Divisione, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale come da Com. Uff. n. 69/CDN in data 8.3.2012 ed ordina l'incameramento della tassa reclamo versata dall'appellante.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 20 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete